

L'organismo è istituito presso l'AgID e riceve le segnalazioni su violazioni del Cad

Un difensore civico digitale per migliorare l'amministrazione

Pagine a cura di **FEDERICO UNNIA**

Un difensore che serva da catalizzatore unico delle segnalazioni di malfunzionamento nel rapporto tra cittadino e pubbliche amministrazioni per ciò che attiene il digitale, nel pieno rispetto del codice dell'amministrazione digitale e che non si riduca ad essere l'ennesima dichiarazione di principio. Ma non solo: un organo che serva da stimolo per migliorare le inefficienze che ancora oggi si annidano negli uffici pubblici, pensando che se fosse stato dotato anche di poteri sanzionatori e più incisivi, forse sarebbe stato più efficace.

È questa la sensazione che si raccoglie tra gli avvocati specializzati in diritto delle tecnologie digitali e tutela dei consumatori, sull'introduzione, nell'ordinamento, della figura del difensore civico digitale avvenuta con il dlgs 13 dicembre 2017 n.217. «La figura introdotta è da accogliere positivamente in quanto rappresenta un plus nel rapporto tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese, e si auspica che possa aumentare la fiducia nei rapporti con la pubblica amministrazione e accelerare il percorso di digitalizzazione della stessa», sottolinea **Vincenzo Colarocco**, responsabile del dipartimento privacy, compliance e cybersecurity **Studio Previti**.

La vera innovazione consiste nella circostanza per cui per la prima volta «verrà introdotta una figura terza, imparziale, competente e autonoma alla quale in maniera semplice, immediata e senza formalità, tramite l'apposita area dedicata del sito Agid (*difensorecivico digitale.gov.it*) mediante la quale è possibile attivare le istanze al difensore civico, i cittadini e le imprese potranno ri-

volgersi, senza la necessità di rivolgersi a intermediari professionali per esercitare i propri diritti di cittadinanza digitale», aggiunge. L'assenza in capo al difensore civico digitale di funzioni ispettive e di funzioni consultive potrebbe ridurre l'impatto concreto di questa nuova figura, oltre alla difficoltà di

applicare sanzioni disciplinari soprattutto in amministrazioni di piccole dimensioni. «In ogni caso è importante ribadire che non esiste riforma, norma o legge in grado di innescare un reale ed effettivo cambiamento laddove il dato normativo non sia accompagnato da un reale e concreto impegno, anche economico di istituzioni, personale pubblico e cittadini. A tal proposito è importante non solo rivedere i processi amministrativi, ma anche dotarsi di strumenti digitali adeguati, anche attraverso gli investimenti necessari per attuare una effettiva digitalizzazione della p.a.», aggiunge.

L'istituzione di una nuova figura in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità è stata da qualche parte criticata perché rappresenterebbe un rischio creare sovrapposizioni con altri organismi che svolgono funzioni simili. «A nostro avviso, il difen-

sore civico digitale rischia di sovrapporsi, nel caso in cui i diritti di cittadinanza digitale abbiano a oggetto la tutela dei dati personali, alla figura del Data protection officer, figura introdotta con il Regolamento europeo n. 679/2016 (cosiddetta «Gdpr»), che dovrà, ai sensi dell'art. 37, essere istituito obbligatoriamente presso ciascuna pubblica amministrazione», conclude.

Più cauto **Giuseppe Va-**

ciago, of counsel di **R&P Legal** per il quale «l'inserimento non è una novità, in quanto il previgente testo del Cad prevedeva l'obbligo di ogni amministrazione di istituire un ufficio del difensore civico digitale. Tuttavia, questa figura ha un ruolo importante perché permette un contatto diretto con la p.a. su tematiche digitali senza alcuna parti-


colare formalità. Prima ci si doveva affidare a inviare una Pec all'amministrazione sperando di ricevere una risposta. Oggi esiste un ruolo specifico con una funzione a una responsabilità sul tema digitale che in Italia è senza ombra di dubbio una priorità».

Vaciago ricorda come «la competenza del difensore civico digitale riguardi cinque categorie: l'uso delle tecnolo-



Vincenzo Colarocco





La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato